REGOLAMENTO (CEE) N. 647/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1982

relativo al rilascio, il 22 marzo 1982, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 424/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1982 (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 526/82 (4), della Commissione, del 5 marzo 1982 ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal summenzionato regolamento (CEE) n. 424/82; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 526/82, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il primo trimestre 1982;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 526/82, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 526/82, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 22 marzo 1982, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 526/82, per i quali le domande sono state presentate tra il 6 e il 12 marzo 1982, alle seguenti condizioni:

a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
   — della Spagna sono ridotti del 95,833 %;
   — della Cecoslovacchia sono attribuiti integralmente;
   — degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;

b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
   — del Cile, sono ridotti del 99,608 %;
   — degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;

c) per per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 11.